

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

3ENDRIJŪ TEISINGUMO TEISMAS
AI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 84/06

5 ottobre 2006

Sentenza della Corte nella causa C-140/05

Amalia Valeško / Zollamt Klagenfurt

LA NORMATIVA AUSTRIACA CHE LIMITA, A TITOLO TRANSITORIO, LA FRANCHIGIA PER LE SIGARETTE PROVENIENTI DALLA SLOVENIA È COMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO

Il trattamento diversificato che discende da tale normativa non può venire considerato discriminatorio relativamente alle importazioni provenienti da paesi terzi e dai nuovi Stati membri limitrofi alla Repubblica d'Austria, che per tali prodotti praticano un livello di tassazione inferiore a quello imposto dalla normativa comunitaria.

La normativa austriaca prevede che l'esenzione dalle accise per i tabacchi lavorati importati nel bagaglio personale dei viaggiatori residenti in Austria, che rientrano direttamente nel territorio fiscale per via terrestre o attraverso vie di navigazione interne, sia limitata, fino al 31 dicembre 2007, a 25 sigarette se si proviene dalla Slovenia.

Nel luglio 2004, in provenienza dalla Slovenia, la sig.ra Valeško, cittadina austriaca, rientrava nel territorio della Repubblica d'Austria, ove ella risiede.

Nel corso dei controlli effettuati al valico di frontiera austriaco, l'interessata dichiarava 200 sigarette. Richiamandosi al Tabaksteuergesetz¹ ed all'esenzione dalle accise limitata a 25 sigarette prevista da tale disposizione, lo Zollamt Klagenfurt (Ufficio doganale di Klagenfurt) applicava l'imposta sui tabacchi a 175 delle 200 sigarette importate dalla sig.ra Valeško, per un ammontare pari a EUR 16,80.

¹ Tabaksteuergesetz (legge austriaca in materia di accise sui tabacchi) 31 agosto 1994 (BGBl. I, n. 704/1994), come modificata dall'Abgabenänderungsgesetz (legge austriaca recante modifiche in materia tributaria) 19 dicembre 2003 (BGBl. I, n. 124/2003).

Nell'opposizione presentata contro tale decisione la sig.ra Valeško faceva valere che l'esenzione dall'accisa limitata a 25 sigarette era in contrasto con il diritto comunitario.

Dal momento che l'opposizione è stata respinta, l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt (Commissione tributaria indipendente, sezione distaccata di Klagenfurt), giurisdizione austriaca adita nella causa in questione, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se l'Austria possa limitare la franchigia delle accise a 25 unità per le sigarette importate dalla Slovenia, anche se introdotte in Austria nel bagaglio personale dei residenti in quest'ultimo Stato membro i quali, in provenienza dalla Slovenia, rientrano direttamente nel territorio fiscale per via terrestre o attraverso vie di navigazione interne.

La Corte rileva innanzitutto che, secondo la direttiva relativa all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori², la franchigia delle accise è limitata a 200 sigarette per il traffico tra paesi terzi e la Comunità. Tuttavia, nei limiti previsti da tale direttiva, gli Stati membri restano competenti per modulare al ribasso siffatto quantitativo³.

Secondo l'Atto di adesione⁴, gli Stati membri possono mantenere, a titolo transitorio, sulle sigarette che dalla Slovenia possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, le stesse limitazioni quantitative applicate alle importazioni da paesi terzi.

Successivamente la Corte osserva che l'imposizione fiscale costituisce uno strumento importante ed efficace di lotta al consumo dei tabacchi lavorati e, pertanto, di tutela della salute.

La Corte sottolinea che la normativa austriaca, che stabilisce una franchigia limitata a 25 sigarette, è stata introdotta per evitare che i residenti austriaci eludano in maniera sistematica il pagamento dell'accisa globale minima sulle sigarette, acquistando sigarette, spesso nel corso di viaggi frequenti e di breve durata, in un paese terzo limitrofo alla Repubblica d'Austria, che pratici un livello d'imposizione fiscale e, quindi, prezzi considerevolmente inferiori.

Da quanto precede, la Corte deduce che la franchigia limitata a 25 sigarette può ancora fondarsi sulla direttiva 69/169, letta in combinato disposto con l'Atto di adesione⁵.

Tale rischio specifico di elusione della politica fiscale e di pregiudizio all'obiettivo di tutela della salute è ancora presente dopo l'adesione della Slovenia all'Unione europea, poiché detto

² Direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1994, 94/4/CE, che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari (GU L 60, pag. 14).

³ V. art. 5, n. 8, della direttiva citata.

⁴ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33).

⁵ V. art. 24 dell'Atto di adesione, cit.

nuovo Stato membro, benché tenuto ad innalzare progressivamente il suo livello d'imposizione fiscale, può rinviare l'applicazione dell'accisa globale minima sulle sigarette fino al 31 dicembre 2007.

Infine, la Corte osserva che la situazione dei paesi terzi e dei nuovi Stati membri limitrofi alla Repubblica d'Austria che, per i tabacchi lavorati, praticano un livello d'imposizione fiscale inferiore a quello imposto dalla normativa comunitaria non è paragonabile a quella di altri paesi terzi. Pertanto, il trattamento differenziato che discende dalla normativa austriaca non può venire considerato discriminatorio relativamente alle importazioni provenienti da tali paesi terzi e nuovi Stati membri.

La Corte dichiara, quindi, che non è contraria al diritto comunitario la normativa austriaca che, a titolo transitorio, prevede una franchigia limitata a 25 unità per le sigarette provenienti dalla Slovenia.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR CS EN DE HU IT PL SL SK

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
[http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C -
140/05](http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-140/05)*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*